

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

00198 ROMA - VIA G. ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/DBF

A) RISULTATI DELLE GARE:

Primavera 2

Risultati gare del 9, 10 Marzo 2024 - 16ª Giornata

Girone A

BRESCIA CALCIO FEMMINILE	CHIEVO VERONA WOMEN FM	4 - 0
COMO WOMEN S.R.L.	ACADEMY CALCIO PAVIA A RL	3 - 0
U.P. COMUNALE TAVAGNACCO	GENOA CRICKET AND F.C.SPA	1 - 0

Girone B

BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.	POMIGLIANO C. FEMMIN. SRL	1 - 1
CESENA FC	TERNANA WOMEN S.S.D. A R.L.	1 - 1
NAPOLI FEMMINILE	RAVENNA WOMEN FC SSD ARL	V.D.G.S.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, nella seduta del 13 marzo 2024, assistito da Marco Figoli e dal rappresentante dell'A.I.A. Alfredo Di Bello ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Primavera 2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 9, 10 Marzo 2024

A CARICO DELLE SOCIETA'

Gara NAPOLI FEMMINILE - RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Il Giudice Sportivo,

- esaminati gli atti ufficiali,
- rilevato che nel referto arbitrale alla voce "Ambulanza Presenza" è barrato "NO",
- rilevato che con supplemento inviato a mezzo e-mail del 12 marzo 2024 alle ore 13,28, il Direttore di gara confermava l'assenza dell'Autoambulanza, dichiarando di aver solo ricevuto dalla società Napoli la relativa richiesta inoltrata; peraltro, inviata, asseritamente, solo a mezzo e-mail non certificata;
- rilevato che l'Arbitro sia incorso in errore in quanto, pur avendo riscontrato l'assenza dell'ambulanza, ha fatto disputare ugualmente la gara laddove le "Disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2023/2024", con C.U. FIGC n. 239/A del 28 giugno 2023 alla lettera E) punto 7 dispone: "Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso. In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.";
- rilevato che non possano sussistere circostanze esimenti per l'assenza di un'ambulanza per la gara in oggetto (C.S.A. 98/CSA - 2023-2024);
- rilevato come trovi piena applicazione il combinato disposto delle norme dell'art. 53 N.O.I.F e delle Disposizioni del C.U. 239/A del 28.6.2023, lett. E, punto 7 riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2023/2024 per cui la società NAPOLI FEMMINILE deve intendersi come rinunciataria;
- considerato che nella fattispecie di cui è causa si è con certezza concretizzato un errore dell'Arbitro, sia pur non valutabile con criteri esclusivamente tecnici, avendo consentito che la gara avesse inizio e venisse disputata;
- riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti, la sanzione viene determinata ai sensi degli artt. 10 e 13 C.G.S.;

P.Q.M.

Dispone:

di infliggere alla SOCIETA' NAPOLI FEMMINILE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL e la penalizzazione di un punto in classifica.

A CARICO DELLE CALCIATRICI

AMMONIZIONI

Terza Sanzione

BARTOLOCCI RACHELE (TERNANA WOMEN S.S.D. A R.)

COCCONI NINA (GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

Seconda Sanzione

BUSECCHINI YLENIA (TERNANA WOMEN S.S.D. A R.L.)
DI VAIO CHIARA (NAPOLI FEMMINILE)

Prima Sanzione

DESIATI ELISABETTA (U.P. COMUNALE TAVAGNACCO)
KURTI GIULIA (RAVENNA WOMEN FC SSD ARL)
PAOLINELLI GRETA (CESENA FC)
TOSONI JENNIFER (RAVENNA WOMEN FC SSD ARL)

IL GIUDICE SPORTIVO
Sergio Lauro

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
pec: cortesportiva.appello@pec.figc.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 13 Marzo 2024

IL SEGRETARIO
Francesca Sanzone

LA PRESIDENTE
Laura Tinari